

Bruxelles, 24 ottobre 2024
(OR. en)

14765/24

STATIS 112
ECOFIN 1182

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio – Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

1. Il 2 settembre 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio un regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (ST 13036/24 + ADD 1), secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

2. Poiché la Commissione ha notificato l'atto delegato in oggetto e il relativo allegato il 2 settembre 2024, il Consiglio può sollevare obiezioni in merito fino al 2 dicembre 2024, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
3. Nel corso della procedura di approvazione tacita nell'ambito del Gruppo "Statistiche", conclusasi il 30 settembre 2024, nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato.
4. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di confermare che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato, unitamente al relativo allegato, è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
